



Repertorio n. 49506

Raccolta n. 6183

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Dr. Ferdinando Cutino
Notaio

L'anno duemiladue, il giorno venti del mese di novembre,
alle ore 20 e 30

In Travedona - Monate Largo Don Milani n. 50

Lì 20 novembre 2002

A richiesta della "S.O.S. DEI LAGHI - ASSOCIAZIONE
VOLONTARIA - O.N.L.U.S."

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in
Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea della

"S.O.S. DEI LAGHI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA - O.N.L.U.S."

con sede in Travedona - Monate (VA), Largo Don Milani n.
50, codice fiscale 02053000127;

indetta per oggi, in seconda convocazione, nel luogo ed
alle ore di cui sopra per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Modifiche dello statuto raccomandate dalla Regione Lombardia per l'ottenimento del Decreto di Riconoscimento Giuridico nel dettaglio seguente:

a- Art.12 (l'esclusione di un socio è di esclusiva competenza dell'Assemblea);

b- Art.38 (deve essere indicata l'esatta consistenza del patrimonio iniziale in capo all'ente);

c- Art.14 (alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori possono partecipare anche persone che non rivestono la qualifica di socio, purchè iscritto all'Albo Professionale).

PARTE ORDINARIA

omissis

E' presente il Signor:

MAFFEIS CESARE nato a Travedona Monate (VA) il giorno 27 maggio 1941, carrozziere, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione.

Io Notaio sono certo della identità personale del comparante il quale con il mio consenso rinuncia alla assistenza dei testimoni.

Dopo aver esaurito le formalità di verifica del quorum necessario per la valida costituzione della presente assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la Signora CORTI LINA VIRGINIA, la quale declina l'invito e pertanto sempre, a norma dell'art. 14 dello statuto, l'assemblea, all'unanimità,


Registrato a Gavirate

il 10/12/2002

N. 2909

Serie 1

Esatti €. 133,24



nomina Presidente dell'assemblea il Signor MAFFEIS CESARE
il quale constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 16 dello statuto;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 115 soci su 152 soci iscritti a libro soci;
- che tutti i 115 soci presenti e rappresentati hanno diritto di voto;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, sono presenti tutti i Consiglieri FARESIN ELIO, CALETTI DARIO, BINA ATTILIA, GLOCERI PAOLA, PEDRONI GIANTARCISIO e TRENCHI BRUNO;
- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che rimarrà depositato negli atti dell'associazione;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Io notaio vengo quindi invitato a redigere il verbale della parte straordinaria della presente assemblea.

Il Presidente, prendendo la parola, su quanto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale, concordate con la Regione Lombardia, Direzione Generale Presidenza Unità Organizzativa legale e avvocatura per l'ottenimento della personalità giuridica.

Il Presidente fa presente che le modifiche concordate con la Regione Lombardia riguardano gli articoli 12, 38 e 14 dello statuto sociale e precisamente: all'articolo 12 al fine di stabilire che l'esclusione del socio è di esclusiva competenza dell'assemblea e che il Consiglio può, in via provvisoria, sospendere il socio fino alla decisione definitiva dell'assemblea; all'articolo 38 al fine di indicare l'esatta consistenza del fondo iniziale come richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e all'articolo 14 per prevedere la gratuità delle cariche sociali salvo quelle per le quali sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali e che alle cariche possono essere nominati solo i soci aspiranti e volontari, fatta eccezione per le cariche per le quali sia prevista la iscrizione ad albi professionali, cariche, alle quali possono essere chiamati anche soggetti estranei alla associazione.

Il Presidente infine fa presente all'assemblea che il Comune di Travedona - Monate, a seguito di variazioni apportate alla toponomastica del paese, ha rinominato la Via Don Sturzo in Largo Don Milani e pertanto la sede dell'associazione risulta in Largo Don Milani n. 50. L'assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di modificare come segue l'articolo 12 dello statuto sociale:

"Art.12) La qualità di socio si perde:

- a - per morte;
- b - per morosità;
- c - per decadenza;
- d - per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione volontaria. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione o perchè utilizzino per scopi personali o partitici l'appartenenza dell'Associazione.

La decisione sull'esclusione del socio viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi, delibera la sospensione del socio in via provvisoria e fino alla decisione definitiva dell'assemblea.";

- di integrare l'Art. 38 come segue: "Il fondo iniziale dell'associazione è pari ad Euro 52.000,00.";

- di modificare come segue l'articolo 14 dello statuto sociale:

"Art.14) Sono organi dell'Associazione:

- a - l'assemblea dei soci;
- b - il Consiglio di Amministrazione;
- c - il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, salvo quelle per le quali sia richiesta l'iscrizione ad Albi Professionali. In tal caso il corrispettivo per l'attività prestata è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le elezioni per le cariche sociali a qualsiasi livello avvengono per votazione, per scrutinio segreto, a maggioranza relativa.

Alle liste dei candidati, possono partecipare i soci aspiranti e volontari.

Alle liste per l'elezione di cariche per le quali sia richiesta l'iscrizione ad Albi Professionali, possono partecipare anche persone che non rivestano la qualifica di socio.";

- di modificare l'articolo 1 dello statuto al fine di indicare l'esatta sede dell'associazione;

- lo Statuto sociale, contenente le modifiche apportate, previa lettura, al presente atto, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola circa la parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente essendo le ore 21 e 30, passa alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il cui verbale verrà redatto sui libri dell'associazione.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su 2 fogli, per 6 pagine e fin qui dell'ultima.

F.to Maffeis Cesare

Ferdinando Cutino Notaio

Allegato "A" all'atto n.49.506 di repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art.1) E' costituita con sede in Travedona Monate, Largo Don Milani n. 50, una Associazione di Pubblica Assistenza denominata:

"S.O.S. DEI LAGHI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA - O.N.L.U.S."

Art.2) L'Associazione si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, non ha fini di lucro ed è apartitita: potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art.3) Il vessillo consta di un drappo bianco recante nel mezzo una croce rossa con bordi bianchi, con all'interno la scritta S.O.S. DEI LAGHI in colore bianco.

Art.4) Gli scopi che l'Associazione persegue, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono:

a - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

c - contribuire alla affermazione dei principi della mutualità;

d - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

e - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative di sperimentazioni innovatrici.

Art.5) L'Associazione perseguirà i propri scopi:

a - trasportando ammalati e feriti;

b - prestando assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati;

c - assistendo ammalati od infortunati nel loro domicilio;

d - assistendo gli emarginati;

e - promuovendo ed organizzando corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;

f - concorrendo con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali (protezione civile);

g - costituendo, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio approvato dall'assemblea entro i limiti delle norme statutarie;

h - partecipando a congressi, seminari, incontri (nazionali ed internazionali), nei quali si dibattono problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza;

i - erogando contributi ad istituti, enti, associazioni, organismi operanti in campo sanitario assistenziale e di ricerca scientifica, borse di studio ad individui e gruppi operan-

ti in campo assistenziale, sanitario e di ricerca sanitaria;
l - attuando ogni altro servizio - attività idoneo al raggiunto degli scopi di cui all'art.4.

Art.6) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali; potrà inoltre collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre associazioni sempre al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

TITOLO II

I SOCI

Art.7) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

Art.8) I soci si distinguono in tre categorie tra loro complementari:

- soci aspiranti;
- soci volontari;
- soci sostenitori.

I soci aspiranti e volontari sono persone di accertata buona condotta civile e morale, che gratuitamente mettono a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli Organi statutari.

I soci sostenitori sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione danno il loro apporto volontario in diversa forma dai precedenti contribuendo comunque allo sviluppo dell'Associazione.

Art.9) I soci aspiranti dovranno inviare la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, corredata dalla firma di presentazione di due soci volontari. La domanda di iscrizione importa accettazione dello Statuto ed impegna il socio a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina della Associazione.

Il socio aspirante potrà essere ammesso, con delibera del Consiglio, dopo che all'albo dell'Associazione sarà stata affissa per almeno 8 gg. consecutivi la richiesta.

Trascorsi sei mesi di servizio attivo in qualità di aspirante, conseguirà la qualifica di socio volontario.

Art.10) Potranno altresì far parte dell'Associazione in qualità di Socio sostenitore tutte le persone di ambo i sessi.

Essi sono da considerarsi soci inattivi: non sono sottoposti all'applicazione integrale dello statuto, non sono vincolati da tutte le deliberazioni assembleari e dalle disposizioni degli amministratori, non sono soggetti ad esclusione per inadempimento degli obblighi statutari.

Art.11) I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto .

I soci volontari e aspiranti partecipano all'assemblea con diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio potrà formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art.12) La qualità di socio si perde:

- a - per morte;
- b - per morosità;
- c - per decadenza;
- d - per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione volontaria. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione o perchè utilizzino per scopi personali o partitici l'appartenenza dell'Associazione.

La decisione sull'esclusione del socio viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi, delibera la sospensione del socio in via provvisoria e fino alla decisione definitiva dell'assemblea.

Art.13) Il socio ha comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED ALTRE CARICHE ELETTE DALL'ASSEMBLEA

Art.14) Sono organi dell'Associazione:

- a - l'assemblea dei soci;
- b - il Consiglio di Amministrazione;
- c - il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, salvo quelle per le quali sia richiesta dalla legge l'iscrizione ad Albi Professionali. In tal caso il corrispettivo per l'attività prestata è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le elezioni per le cariche sociali a qualsiasi livello avvengono per votazione, per scrutinio segreto, a maggioranza relativa.

Alle liste dei candidati, possono partecipare i soci aspiranti e volontari.

Alle liste per l'elezione di cariche per le quali sia richiesta dalla legge l'iscrizione ad Albi Professionali, possono partecipare anche persone che non rivestano la qualifica di socio.


Art.15) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

L'assemblea è costituita da tutti i soci volontari ed aspiranti in regola con le quote associative.

Art.16) L'ASSEMBLEA

A- E' convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

B- La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo lettera ai soci Volontari con preavviso di almeno dieci giorni. Tale avviso dovrà contenere l'Ordine del Giorno e l'indicazione della seconda convocazione che dovrà seguire a 24 ore di distanza dalla precedente.



Dovrà inoltre essere comunicata ai soci aspiranti ed ai soci sostenitori, mediante affissione della lettera predetta all'albo dell'Associazione, con il medesimo preavviso di dieci giorni.

C- Potrà essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aspiranti e Volontari.

La richiesta deve essere rivolta in forma scritta al Presidente del Consiglio.

D- La Convocazione dell'assemblea potrà inoltre essere richiesta dal Presidente dei Revisori dei conti.

Art.17) L'assemblea ordinaria:

a- approva il bilancio consuntivo ed anche l'eventuale bilancio preventivo;

b- procede alla nomina degli amministratori;

c- determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

d- approva gli eventuali regolamenti interni;

e- delibera sulle responsabilità degli amministratori;

f- delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art.18) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati volontari ed aspiranti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.19) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.20) Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a norma di legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà rappresentare solo un altro socio mediante delega scritta.

Art.21) Sono altre cariche elette dall'assemblea:

a- Responsabile Corpo Volontari (RCV);

b- Consiglio di Disciplina.

Il Responsabile Corpo Volontari dura in carica due anni ed è rieleggibile. Rende conto all'assemblea e in caso di impedimento è sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni due anni.

Art.22) L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.23) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci volontari ed aspiranti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal socio più anziano di iscrizione presente o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario; esse sono vincolanti per tutti i soci.

Consiglio di Amministrazione.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri scelti dall'assemblea fra i soci.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del Consiglio: il Presidente cui può delegare, determinandole con deliberazione parte delle proprie attribuzioni; un Vice Presidente; l'amministratore-tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, nomina anche fra i non Consiglieri :

- a - il Direttore sanitario di cui alla Legge Regionale 5/86;
- l'assistente spirituale.

Art.28) Partecipano al Consiglio di Amministrazione solo su esplicito invito ed in veste consultiva:

- a- il Direttore Sanitario;
- b - l'Assistente Spirituale;
- c - il Responsabile del Corpo Volontari di cui al precedente articolo 21.

Art.29) il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale in modo che tutti i consiglieri possano averne conoscenza almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Al Consiglio di Amministrazione possono presenziare i Revisori dei conti.

Art.30) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono normalmente palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, fra l'altro a titolo di esempio al Consiglio di Amministrazione:

- a- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c- porre in essere tutti gli atti e stipulare tutti i negozi

di ogni genere inerenti all'attività sociale;
d- conferire procure sia generali che speciali;
e- assumere e licenziare gli eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifica e retribuzioni;
f- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati per quanto previsto dall'articolo 12;
g- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea;
h- elaborare i regolamenti di eventuali varie strutture.

Art. 31) In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dal Cod. Civ.. Gli amministratori dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino alla nomina dei consiglieri cooptati in sostituzione.
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 33) L'Amministratore-tesoriere.

E' responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili.

- Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione.

- Controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge.

- Redige il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio verso cui è direttamente responsabile.

- Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione; ha la firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio.

Art. 34) Il Direttore Sanitario

Il Direttore sanitario è un medico eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti.

Deve essere socio volontario. E' responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

- a) conduce corsi di pronto soccorso;
- b) esercita sorveglianza su personale sanitario ed ausiliario;
- c) redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre alla approvazione del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) promuove ed organizza, previo il parere del Consiglio o su incarico di questo corsi di studio, di aggiornamento e simili aventi per oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria;
- e) cura e gestisce le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione.

Il Direttore sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue attribuzioni.

Nell'ambito delle sue attribuzioni il Direttore sanitario risponde al Consiglio il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

Art. 35) Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico è un sacerdote eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti.

L'Assistente ecclesiastico garantisce all'interno dell'Associazione una presenza qualificata venendo incontro alle esigenze spirituali degli associati, promuovendo iniziative in tale settore e mettendosi a disposizione dei singoli soci.

Art. 36) Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci volontari ed aspiranti, dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili. Essi sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 37) Il Collegio dei Revisori dei Conti almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE

E BILANCIO

Art. 38) Esercizio finanziario/patrimonio

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi, oblazioni e donazioni di qualsiasi genere;
- d) corrispettivi per prestazioni;
- e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, eredità, legati e donazioni purchè accettati con delibera dell'assemblea;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.

Il fondo iniziale dell'associazione è pari ad Euro 52.000,00.

Art. 39) Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione degli scopi sociali. Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 40) Dopo ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di accurata prudenza.

Art. 41) L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione nominerà, nella medesima seduta, uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre istituzioni di volontariato che perseguano analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 266 del 1991.

Art. 42) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in tema di Associazioni private riconosciute, nonchè la legislazione vigente in materia di volontariato.

F.to Maffei Cesare

Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIAM PER USO

DI **PARTE**

Besozzo, li

- 3 GEN. 2003

